



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Programma di sviluppo rurale 2014-2020: modalità per l'apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma di impegni assunti sulle misure 10.1 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" e 11 "Agricoltura biologica" per l'anno 2023
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore servizi alle imprese agricole e florovivaismo
Dipartimento Competente	Vice direzione generale agricoltura, risorse naturali, aree protette e marketing territoriale
Soggetto Emanante	Gloria MANARATTI
Responsabile Procedimento	Nicoletta ROSSI
Dirigente Responsabile	Gloria MANARATTI

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 19 sub - dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

IL DIRIGENTE

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2588 del 10/03/2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

Visto il decreto del ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";

VISTA la Circolare Agea istruzioni operative n. 18 del 03/03/2023, "Sviluppo Rurale Campagna 2023. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento della Programmazione PSR 2014-2022 - Misure connesse alle superfici e agli animali";

VISTA la delibera di giunta regionale n. 862 del 20/09/2016 e ss.mm.ii. in merito agli obblighi di informazione e pubblicità a carico dei beneficiari;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- nn. 332/2019, 357/2020, 272/2021, 815/2021, 251/2022 con le quali si sono approvate le modalità e i termini di presentazione delle domande di aiuto sulle misure 10.1 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" e 11 "Agricoltura biologica" per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022;
- nn. 313/2017 e 810/2018 con le quali, per la misura 11 agricoltura biologica, si sono individuate le fattispecie di violazioni di impegni, dei requisiti minimi relativi all'uso dei

fertilizzanti e prodotti fitosanitari e dei livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione;

- n. 811/2018 con la quale, per la misura 10.1 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, si sono individuate le fattispecie di violazioni di impegni, dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e dei livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione;
- n. 298/2020 con la quale sono state integrate le suddette deliberazioni nn. 810 e 811/2018 in merito alle fattispecie di violazioni di impegni, livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione, riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure 10.1 “Pagamenti agro-climatico-ambientali e 11 “Agricoltura biologica”;

Considerato che, in base delle suddette deliberazioni, è stato previsto che l’apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma annuale degli impegni assunti negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 nonché l’adeguamento delle procedure di presentazione a seguito di eventuali aggiornamenti normativi siano stabiliti con decreto del Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo;

Considerato che:

- ai sensi del decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito MASAF) “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale” all’art. 7, par. 1, è stato fissato al 15 maggio il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale a valere sulla programmazione 2014-2022;
- la presentazione delle domande oltre il termine del 15 maggio 2023 comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi degli art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, pari all’1% dell’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
- in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
- è obbligatorio, per la compilazione delle domande, l’utilizzo del software predisposto su SIAN dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), seguendo le procedure specificate nella circolare AGEA n. 18 del 03/03/2023;
- è obbligatoria la presentazione informatica delle domande firmate digitalmente tramite sistema digitale OTP (one time password) o altro sistema di firma digitale reso disponibile sul portale SIAN;
- non è più necessario l’invio cartaceo delle domande al protocollo regionale;

Considerato, inoltre, che è necessario:

- utilizzare e tenere aggiornato il registro delle operazioni colturali e di magazzino approvato con decreto del Direttore n. 1778/2017;
- sottostare agli obblighi previsti per il 2023 dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale approvati con DM n. 2588 del 10/03/2020;

- per i soli beneficiari che aderiscono alla misura 10.1.A sottostare agli obblighi previsti dai Disciplinari regionali di produzione integrata validi per il 2023 approvati con decreto del dirigente n. 264 del 19/01/2023 e aggiornati con decreto del dirigente n.1482 del 06/03/2023;
- per i soli beneficiari che aderiscono alla misura 11.1 e 11.2 sottostare agli impegni e obblighi previsti dalla vigente normativa sull'agricoltura biologica;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8 punto 1 del PSR al paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure" punto 9, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 Euro per le misure in cui i pagamenti sono proporzionali alla superficie o al numero di UBA;

Considerato che è stata avviata una procedura di modifica del PSR che riguarda, tra l'altro, l'incremento dell'importo unitario degli aiuti per le misure 10.1 e 11 a decorrere dall'annualità 2023 e che pertanto, nel caso la modifica venisse accolta dalla Commissione europea, gli importi previsti dal presente atto potrebbero essere incrementati;

Considerato, altresì, che:

- a decorrere dall'annualità 2023 i pagamenti diretti di cui all'art. 16 del regolamento (UE) n. 2021/2115 prevedono, tra l'altro, regimi di aiuto per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (in sigla: eco-schemi), che potrebbero in parte prevedere un pagamento per i medesimi impegni previsti dalle misure 10 e 11 del PSR 2014/2022;
- tuttavia, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) non ha ancora fornito indicazioni precise in merito alla compatibilità o sovrapposizione degli impegni di cui sopra;
- di conseguenza è possibile che, in seguito a una puntuale verifica di compatibilità o sovrapposizione, l'importo degli aiuti possa subire modifiche in riduzione;

Ritenuto opportuno, con il presente provvedimento, aprire i termini per la presentazione delle domande di conferma di impegno assunto negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 sulle misure 10.1.A, 10.1.B e 10.1.C, 11.1, 11.2 del PSR;

Ritenuto altresì opportuno di riportare, allegate al presente atto quale parte integrante e necessaria, le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione delle misure 10.1 e 11;

DECRETA

1. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di conferma di impegno assunto nel 2019, 2020, 2021 e 2022 sulle misure 10.1.A, 10.1.B e 10.1.C, 11.1, 11.2 del PSR;
2. di approvare le disposizioni tecniche e procedurali allegate al presente atto quale parte integrante e necessaria;
3. di dare atto che l'importo unitario degli aiuti indicato nelle sopracitate disposizioni tecniche e procedurali potrà subire variazioni in seguito a:

- a) l'approvazione, da parte della Commissione Europea, della modifica del PSR attualmente in corso;
- b) quanto verrà eventualmente stabilito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in merito alla compatibilità o sovrapposizione degli impegni tra gli interventi del PSR, oggetto del presente atto, e i pagamenti diretti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2021/2115, con particolare riferimento ai regimi di aiuto per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi);

4. di stabilire che:

- per la compilazione delle domande è obbligatorio l'utilizzo del software predisposto su SIAN dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) seguendo le procedure specificate nella circolare AGEA n. 18 del 03/03/2023;
- è obbligatoria la presentazione informatica delle domande rilasciate e firmate digitalmente tramite sistema digitale OTP (one time password) o altro sistema di firma digitale reso disponibile sul portale SIAN;
- non è consentito l'invio cartaceo delle domande al protocollo regionale;
- le domande devono essere rilasciate e firmate digitalmente entro e non oltre il termine perentorio del 15 maggio 2023;
- ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, la presentazione oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 4 del medesimo regolamento;
- ai sensi dell'art. 13, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (UE) n. 640/2014, in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno;

5. di stabilire che, ai sensi dell'art. 8 punto 1 del PSR al paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure" punto 9, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 euro per le domande presentate sulle misure 10.1 e 11;

6. di stabilire che i beneficiari dell'impegno devono:

- sottostare agli obblighi previsti per il 2023 dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale approvati con DM n. 2588 del 10/03/2020;
- utilizzare e tenere aggiornato il Registro delle operazioni colturali e di magazzino approvato con decreto del Direttore n. 1778/2017, anche tramite software fornito dalla Regione Liguria e disponibile sul sito "www.agriligurianet.it";

7. di stabilire che gli agricoltori che aderiscono alla misura 10.1.A devono sottostare agli obblighi previsti dai Disciplinari regionali di produzione integrata validi per il 2023 approvati con decreti del Dirigente nn. 264 del 19/01/2023 e 1482 del 06/03/2023 e resi disponibili sul sito “www.agriligurianet.it”;
8. di stabilire che gli agricoltori che aderiscono alla misura 11.1 e 11.2 devono sottostare agli impegni e obblighi previsti dalla vigente normativa sull’agricoltura biologica;
9. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel PSR 2014-2022 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
10. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web “www.agriligurianet.it” e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
11. di stabilire che in merito agli obblighi di informazione e pubblicità a carico dei beneficiari si devono intendere applicarsi le indicazioni contenute nella DGR n. 862 del 20/09/2016 ed eventuali ss.mm.ii.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.

ALLEGATO N. 1

Disposizioni comuni alle misure 10.1 e 11

L'azienda deve:

- avere un fascicolo aziendale completo e aggiornato su SIAN;
- se biologica, assicurarsi della congruità della notifica aziendale, presentata al sistema informatico biologico (SIB), con la reale situazione aziendale registrata nel fascicolo aziendale;
- assicurarsi, se azienda zootecnica, della congruità della consistenza zootecnica aziendale con quanto registrato su BDN e su fascicolo;
- compilare la domanda tramite il software reso disponibile su SIAN;

Una volta compilata, la domanda deve essere rilasciata e firmata digitalmente dal beneficiario tramite il sistema "One time password" (OTP) o altro sistema reso disponibile dal SIAN, in questo modo la domanda verrà presa in carico dal sistema con un codice a barre, una data e un numero di protocollo AGEA che farà fede per la verifica della consegna entro il termine del 15 maggio 2023 e per il calcolo delle sanzioni da applicarsi in caso di presentazione in ritardo, ai sensi dell'art. 13 del reg. (UE) n. 640/2014.

Si ricorda che:

- l'impegno **dura l'annualità 2023**;
- ai sensi del art. 8.1 del PSR, **non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 euro per le misure a superficie e/o UBA.**
- **i beneficiari della misura 10 sono tenuti a presentare la documentazione integrativa obbligatoria entro il 30/09/2023.**
- **i nuovi impegni assunti nel 2021 hanno durata triennale per la misura 10.1, quinquennale per la misura 11.1 e annuale per la misura 11.2.**

In caso di cessione totale o parziale di azienda, il cambio di titolarità dovrà essere comunicato entro 30 giorni dall'evento. Il soggetto al quale è trasferita totalmente o parzialmente l'azienda (cessionario) è tenuto a subentrare nell'impegno assunto dal beneficiario (cedente) con la domanda di sostegno/pagamento. Qualora il cessionario non subentri nell'impegno si procede alla revoca totale o parziale del sostegno e al recupero delle somme eventualmente erogate.

Si rende noto che, a decorrere dall'annualità 2023, i pagamenti diretti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2021/2115 prevedono, tra l'altro, regimi di aiuto per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (in sigla: eco-schemi), che potrebbero in parte prevedere un pagamento per i medesimi impegni previsti dalle misure 10 e 11 del PSR 2014-2022. Tuttavia, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) non ha ancora fornito indicazioni precise in merito alla compatibilità o sovrapposizione degli impegni di cui sopra, di conseguenza è possibile che, in seguito a una puntuale verifica di compatibilità o sovrapposizione, l'importo degli aiuti sulle misure 10.1 e 11 del PSR possa subire modifiche in riduzione.

Si rende noto anche che la Regione Liguria, ai sensi della attuale normativa nazionale, è obbligata ad utilizzare il sistema di posta elettronica certificata (PEC) per tutte le comunicazioni ufficiali con l'azienda e che per tale fine verrà utilizzato l'indirizzo PEC indicato dal beneficiario nella domanda o nel proprio fascicolo aziendale.

Il presente documento viene pubblicato sul BURL e ne viene data adeguata diffusione tramite il sito regionale, "www.agriligurianet.it".

Per quanto non specificato nel presente documento si applicano le norme contenute nel PSR 2014-2022 della Regione Liguria e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

La Regione si riserva, con apposito provvedimento o circolare, di emanare eventuali specificazioni applicative di dettaglio.

Dati personali

Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali acquisiti nei procedimenti ad esso relativi vengono trattati da parte della Regione Liguria e/o dei soggetti a ciò autorizzati nel rispetto della normativa vigente, in particolare del regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e del decreto legislativo n° 196/2003 e ss.mm.ii (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In attuazione dell'art. 13 del citato regolamento 2016/679/UE (GRPD) viene fornita l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato 2 al presente avviso.

Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”

10.1.A Adesione ai principi dell'agricoltura integrata

L'operazione ha come obiettivo il sostegno all'adozione di tecniche di produzione integrata che riducano l'impiego di inputs agricoli al fine di conservare la fertilità dei suoli e tutelare la qualità delle acque tramite la riduzione dei quantitativi di fertilizzanti utilizzati e di prodotti fitosanitari a maggior tossicità. Gli aiuti sono concessi alle aziende che adottano un modello di coltivazione ecocompatibile secondo le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari regionali di Produzione Integrata (di seguito DPI) che sono approvati ufficialmente con Decreto del Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo e pubblicati sul sito www.agriligurianet.it.

Obblighi

Rispetto delle norme e degli obblighi di “baseline” che comprendo le norme di **condizionalità**, i **requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari**, i pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e a norma dell'articolo 2 del DM 1420/2015 che consistono rispettivamente nel **mantenimento di una superficie agricola** in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione e nello **svolgimento di un'attività minima** con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria.

Rispetto delle norme relative alle tecniche agronomiche, di difesa fitosanitaria e di controllo degli infestanti elencate nei DPI Regionali.

E' obbligatoria l'esecuzione **dell'analisi del terreno, secondo quanto previsto nel DPI**, e la **tenuta del registro** delle operazioni colturali e di magazzino (comprensivo di schede di registrazione dei trattamenti, delle operazioni colturali e di magazzino) approvato con Decreto del Direttore n. 1778/2017. In alternativa all'uso del registro cartaceo è possibile utilizzare il software “Registro delle operazioni colturali e di magazzino” reso disponibile gratuitamente dalla Regione Liguria le cui modalità di compilazione sono dettagliate sul sito “www.agriligurianet.it” nella sezione relativa alla misura 10 del PSR.

Il beneficiario deve avere titolo idoneo alla conduzione dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell'impegno medesimo e il titolo alla conduzione delle superfici richieste a premio deve essere comprovabile in via documentale e avere durata certa. Nel caso in cui il beneficiario perda la disponibilità delle superfici richieste a premio prima che siano trascorsi tutti gli anni di impegno è tenuto a dare comunicazione scritta di rinuncia all'impegno entro 30 giorni dall'evento che ha portato alla perdita della disponibilità delle superfici richieste a premio e a restituire tutte le annualità di premio precedentemente percepite per tali terreni.

E' consentito un ampliamento annuale massimo del 15% della superficie iniziale soggetta ad impegno, **non sono consentiti ampliamenti superiori a tale percentuale in quanto non è consentita la sostituzione dell'impegno corrente con un nuovo impegno.**

Importi dei premi annui:

- 750 euro/ha floricole;
- 500 euro/ha vite e fruttiferi;
- 300 euro/ha ortive e olivo;

- 150 euro/ha seminativi e foraggere in rotazione (sono esclusi i prati naturali e i prati-pascoli)

M10.01.B - Interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli

Le superfici che possono accedere al premio sono: prato stabile (superficie foraggera destinata ad essere sfalciata e affienata (o insilata) una o più volte nell'anno), prato-pascolo (superficie foraggera definita come sopra, ma dopo il primo taglio il ricaccio dell'erba viene pascolato) e pascolo (superficie foraggera che non viene utilizzata tramite il taglio, ma con il pascolamento di animali che sono liberi di accedere a tutta la superficie).

Obblighi

Rispetto delle norme e degli obblighi di “baseline” che comprendo le norme di **condizionalità**, i **requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari**, i pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e a norma dell'articolo 2 del DM 1420/2015 che consistono rispettivamente nel **mantenimento di una superficie agricola** in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione e nello **svolgimento di un'attività minima** con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria.

Per i **prati stabili** l'agricoltore:

- deve utilizzare esclusivamente fertilizzanti organici, quali ad es. letame, e non di sintesi chimica, né correttivi, come ordinariamente possono essere usati;
- deve rispettare il divieto dell'uso di diserbanti e di prodotti fitosanitari che ordinariamente si utilizzano;
- rispetto all'ordinarietà, che prevede un solo sfalcio all'anno da effettuarsi nel periodo che l'agricoltore ritiene più opportuno, deve effettuare due sfalci nell'arco dell'anno di cui il primo obbligatoriamente entro il mese di giugno;
- rispetto all'ordinarietà deve eliminare in maniera meccanica o manuale le piante arboree-arbustive infestanti e colonizzanti e non deve eliminare gli elementi arborei-arbustivi (alberi da frutto, filari, arbusti) degli appezzamenti soggetti ad impegno, qualora non si tratti di specie invasive colonizzanti;
- deve controllare le specie invasive colonizzanti erbaceo arboreo arbustive.

Per i **prati pascoli e pascoli** l'agricoltore:

- deve utilizzare esclusivamente come fertilizzante organico letame e non utilizzare fertilizzanti di sintesi chimica, né correttivi come ordinariamente possono essere usati;
- deve rispettare il divieto dell'uso di diserbanti e di prodotti fitosanitari che ordinariamente si possono usare;
- deve eliminare in maniera meccanica o manuale le piante arboree-arbustive infestanti e colonizzanti e non deve eliminare gli elementi arborei-arbustivi (alberi da frutto, filari, arbusti) degli appezzamenti soggetti ad impegno, qualora non si tratti di specie invasive colonizzanti;
- per i prati-pascoli deve effettuare uno sfalcio annuale entro il mese di giugno e successivamente utilizzare i ricacci tramite pascolamento degli animali secondo un

piano di pascolamento aziendale redatto da un tecnico da tenersi in azienda a disposizione dei controlli;

- per i pascoli deve predisporre un **piano di pascolamento aziendale** redatto da un tecnico e da tenersi in azienda a disposizione dei controlli, che consenta l'utilizzazione più favorevole del cotico erboso rispetto all'ordinaria conduzione del pascolo, organizzando il dislocamento turnato della mandria al pascolo, spostando la mandria fra superfici a diversa altitudine, o alla stessa altitudine sulla stessa superficie suddivisa per aree omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione del cotico erboso. Nel caso in cui il carico zootecnico risulti sottodimensionato rispetto alla superficie pascoliva a disposizione, l'agricoltore deve assicurare la turnazione della mandria, prevedendo annualmente di distribuirla su quota parte della superficie disponibile, al fine di garantire l'appetibilità anche riguardo alle specie erbacee meno gradite suscettibili di svilupparsi come infestanti;
- per i pascoli deve gestire la turnazione del bestiame conformemente alle indicazioni del piano di pascolamento aziendale redatto da un tecnico e tenuto in azienda a disposizione dei controlli.

Il beneficiario deve avere titolo idoneo alla conduzione dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell'impegno medesimo e il titolo alla conduzione delle superfici richieste a premio deve essere comprovabile in via documentale e avere durata certa. Nel caso in cui il beneficiario perda la disponibilità delle superfici richieste a premio prima che siano trascorsi tutti gli anni di impegno è tenuto a dare comunicazione scritta di rinuncia all'impegno entro 30 giorni dall'evento che ha portato alla perdita della disponibilità delle superfici richieste a premio e a restituire tutte le annualità di premio precedentemente percepite per tali terreni.

Il sostegno può essere concesso per una superficie minima di 1000 mq.

Per le superfici a pascolo e prato-pascolo il rapporto UBA/ha deve essere di almeno 0,5 (valore che deve essere rispettato al momento del rilascio della domanda e durante il periodo di impegno).

E' consentito un ampliamento annuale massimo del 15% della superficie iniziale soggetta ad impegno, **non sono consentiti ampliamenti superiori a tale percentuale in quanto non è consentita la sostituzione dell'impegno corrente con un nuovo impegno.**

Importi dei premi annui

- 180 euro/ha prato e prato-pascolo;
- 150 euro/ha pascolo.

Per i suddetti importi è in corso una procedura di modifica del PSR che potrebbe concludersi con un loro incremento.

M10.01.C - Allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione

Obblighi

Rispetto delle norme e degli obblighi di **condizionalità**.

Il beneficiario deve impegnarsi ad allevare i capi delle seguenti razze in via di estinzione:

- Bovini di razza Cabannina e Ottonese Varzese
- Equini di razza Bardigiana
- Asino dell'Amiata

- Ovini di razza Brigasca
- Pecora delle Langhe

Gli animali per i quali viene richiesto il premio devono essere iscritti al Registro Anagrafico o al Libro Genealogico della razza. Il beneficiario è tenuto a produrre la documentazione attestante l'iscrizione dei capi richiesti a premio nei relativi Libri Genealogici ed a mantenere per tutta la durata dell'impegno il numero di unità di bestiame adulto (di seguito UBA), indicate nella domanda di adesione all'operazione con facoltà di aumentarne il numero, ma non di diminuirlo eccetto che per cause di forza maggiore.

E' consentito un ampliamento annuale massimo del 15% del numero di UBA iniziali soggette ad impegno, **non sono consentiti ampliamenti superiori a tale percentuale in quanto non è consentita la sostituzione dell'impegno corrente con un nuovo impegno.**

Importi dei premi annui

- bovini razza Cabannina 300 euro/uba;
- bovini razza Ottonese Varzese 300 euro/uba;
- equini razza Bardigiana 300 euro/uba;
- asino Amiata 200 euro/uba;
- ovini razza Brigasca 200 euro/uba;
- pecora delle Langhe 200 euro/uba.

Per i suddetti importi è in corso una procedura di modifica del PSR che potrebbe concludersi con un loro incremento.

Misura 11 "Agricoltura biologica"

11.1.A Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica

Il sostegno viene concesso agli agricoltori (o associazioni di agricoltori) che adottano per la prima volta i metodi di produzione biologica sulla intera SAU aziendale con la possibile eccezione di corpi aziendali separati ove per corpo aziendale separato si intende quella parte di superficie aziendale separata da elementi fisici extra aziendali (es. strade comunali, linee ferroviarie, fiumi e torrenti). Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura può essere concesso alle sole superfici interessate dalle operazioni di conversione alle tecniche e ai metodi dell'agricoltura biologica, come definiti dal Reg (CE) n. 834/2007 e ss.mm.ii. L'appartenenza al sistema biologico è condizione di ammissibilità, ossia i beneficiari devono essere operatori biologici come definiti dal Reg. (CE) n. 834/2007 iscritti al Sistema Informativo Biologico nazionale (di seguito SIB) o almeno aver presentato notifica di inizio attività, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 e ss.mm.ii. da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda. Gli operatori devono essere sottoposti a certificazione da uno degli organismi di controllo autorizzati all'attività di controllo dell'agricoltura biologica.

L'adesione alla sottomisura 11.01.A può essere richiesta una sola volta, ha durata di 5 anni, terminati i quali l'agricoltore può aderire ad un nuovo quinquennio sull'operazione 11.02.A "Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica".

Obblighi

Rispetto delle norme e degli obblighi di "baseline" che comprendo le norme di **condizionalità, i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, i**

pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e a norma dell'articolo 2 del DM 1420/2015 che consistono rispettivamente nel **mantenimento di una superficie agricola** in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione e nello **svolgimento di un'attività minima** con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria.

Rispetto delle norme relative ai metodi dell'agricoltura biologica, come definiti dal Reg (CE) n. 834/2007 e ss.mm.ii. Per le aziende zootecniche è possibile la produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico purché si tratti di animali di specie diverse e alle condizioni di cui all'art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008.

Il beneficiario deve avere titolo idoneo alla conduzione dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell'impegno medesimo e il titolo alla conduzione delle superfici richieste a premio deve essere comprovabile in via documentale e avere durata certa. Nel caso in cui il beneficiario perda la disponibilità delle superfici richieste a premio prima che siano trascorsi tutti gli anni di impegno è tenuto a dare comunicazione scritta di rinuncia all'impegno entro 30 giorni dall'evento che ha portato alla perdita della disponibilità delle superfici richieste a premio e a restituire tutte le annualità di premio precedentemente percepite per tali terreni.

Importi dei premi annui

- 1000 euro/ha floricole;
- 850 euro/ha vite e fruttiferi;
- 710 euro/ha olivo;
- 600 euro/ha ortive;
- 390 euro/ha seminativi e foraggere (sono esclusi prati naturali e prati-pascoli);
- 250 euro/ha prati stabili.

Per le aziende zootecniche biologiche e/o miste:

- 375 euro/ha prati;
- 375 euro/ha prati-pascoli;
- 375 euro/ha seminativi e foraggere;
- 290 euro/ha pascoli turnati

Per le associazioni di agricoltori è previsto un premio maggiorato del 10% rispetto a quello per singolo agricoltore. Per le associazioni è necessario creare il fascicolo aziendale dell'associazione compilandone la parte anagrafica indicando i CUA dei soci. Le domande sulla misura 11 verranno presentate dai singoli soci ciascuno per i terreni di loro appartenenza.

Per i suddetti importi è in corso una procedura di modifica del PSR che potrebbe concludersi con un loro incremento.

11.2.A Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica

Il sostegno viene concesso agli agricoltori (o associazioni di agricoltori) che hanno già adottato i metodi di produzione biologica secondo la vigente normativa sulla intera SAU aziendale con la possibile eccezione di corpi aziendali separati ove per corpo aziendale separato si intende quella parte di superficie aziendale separata da elementi fisici extra

aziendali (es. strade comunali, linee ferroviarie, fiumi e torrenti). Pertanto i beneficiari devono essere operatori biologici come definiti dal Reg. (CE) n. 834/2007, iscritti al SIB e che hanno già concluso il periodo di conversione ai metodi dell'agricoltura biologica.

Obblighi

Rispetto delle norme e degli obblighi di "baseline" che comprendo le norme di **condizionalità**, i **requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari**, i pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e a norma dell'articolo 2 del DM 1420/2015 che consistono rispettivamente nel **mantenimento di una superficie agricola** in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione e nello **svolgimento di un'attività minima** con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria.

Rispetto delle norme relative ai metodi dell'agricoltura biologica, come definiti dal Reg (CE) n. 834/2007 e ss.mm.ii. Per le aziende zootecniche è possibile la produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico purché si tratti di animali di specie diverse e alle condizioni di cui all'art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008.

Il beneficiario deve avere titolo idoneo alla conduzione dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell'impegno medesimo e il titolo alla conduzione delle superfici richieste a premio deve essere comprovabile in via documentale e avere durata certa. Nel caso in cui il beneficiario perda la disponibilità delle superfici richieste a premio prima che siano trascorsi i 5 anni di impegno è tenuto a dare comunicazione scritta di rinuncia all'impegno entro 30 giorni dall'evento che ha portato alla perdita della disponibilità delle superfici richieste a premio e a restituire tutte le annualità di premio precedentemente percepite per tali terreni.

Importi dei premi annui

- 900 euro/ha floricole;
- 800 euro/ha vite e fruttiferi;
- 680 euro/ha olivo;
- 550 euro/ha ortive;
- 330 euro/ha seminativi e foraggere (sono esclusi prati naturali e prati-pascoli);
- 220 euro/ha prati stabili.

Per le aziende zootecniche biologiche e/o miste:

- 350 euro/ha prati;
- 350 euro/ha prati-pascoli;
- 350 euro/ha seminativi e foraggere;
- 250 euro/ha pascoli turnati

Per le associazioni di agricoltori è previsto un premio maggiorato del 10% rispetto a quello per singolo agricoltore. Per le associazioni è necessario creare il fascicolo aziendale dell'associazione compilandone la parte anagrafica indicando i CUA dei soci. Le domande sulla misura 11 verranno presentate dai singoli soci ciascuno per i terreni di loro appartenenza.

Per i suddetti importi è in corso una procedura di modifica del PSR che potrebbe concludersi con un loro incremento.



REGIONE LIGURIA



REPUBBLICA
ITALIANA



UNIONE EUROPEA

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, articolo 13), si informa che i dati personali conferiti a Regione Liguria sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica, per le finalità in seguito indicate.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito anche solo "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1, 16121 Genova; in tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei dati dell'interessato ai seguenti recapiti: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010.54851.

Informazioni sul trattamento:

1. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alla vigente normativa in materia di privacy: pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta e permettendo il trattamento solo da parte di personale allo scopo autorizzato.

Il trattamento dei dati personali avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla procedura di erogazione dei contributi in attuazione al PSR 2014/22 della Regione Liguria e ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale. Regione si impegna ad informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

La base giuridica del trattamento si identifica nel Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nel PSR della Regione Liguria e nella Delibera di Giunta cui la presente informativa è allegata.

2. Dati personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici, fiscali, professionali, ubicazione e tipologia attività, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza ed è riferito a tutte le operazioni necessarie, in relazione alle finalità sopra indicate, coerentemente con gli obiettivi prefissati.

3. Dati personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione potrà trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio quelle concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

4. Natura del trattamento

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati determina l'impossibilità di procedere all'istruttoria della domanda presentata con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

5. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi e del Regolamento Europeo 2016/679.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "*categorie particolari di dati personali*", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento Europeo 2016/679.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss.mm.ii ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato - nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

6. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Via Palestro 81, 00185 Roma, Telefono: 06.494991, Fax: 06 4453940, Mail: infoutenza@agea.gov.it, Pec: protocollo@pec.agea.gov.it, quale Organismo Pagatore per la Regione Liguria;
- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; postacertificataprotocollo@pec.liguriadigitale.it, quale incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Liguria Ricerche Spa, Via Peschiera 16, 16122 Genova, Telefono: 010.5488621, Fax: 010.5704235, Mail: segreteria@liguriaricerche.it, Pec: liguriaricerche@pec.it, quale incaricato dell'assistenza tecnica al PSR;
- Autorità di controllo nell'ambito della verifica relativa alla gestione dei fondi comunitari;
- Altri Responsabili eventualmente incaricati da Regione, anche in adempimento di obblighi di legge.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

7. Trasferimento dei dati all'estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

Diritti degli interessati

Si informa che, con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679.

In particolare l'interessato:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- finalità del trattamento;
- categorie di dati personali trattati;
- destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tal caso, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché sull'importanza e sulle conseguenze di tale trattamento per l'interessato;
- l'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;

(b) in aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per motivi legittimi;
- revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it.

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Identificativo atto: 2023-AM-2386

Area tematica: Attività produttive > Politiche Agricole e Allevamento ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Gloria MANARATTI		-	03-04-2023 17:46
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Gloria MANARATTI		-	03-04-2023 17:46
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Nicoletta ROSSI		-	03-04-2023 16:58

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria